

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 31-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022-2025 E TARIFFE (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, presso il Palazzo della Comunità Montana di Scalve, via Acerbis n. 2, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Orru' Pietro	P
MORANDI ALESSANDRO	P
ALBRICI STEFANO	P
MAGRI STEFANO	P
PUNGITORE LINO	P
Belingeri Roberto	A
CARIZZONI GIANPAOLO	P
RINALDI ELENA	P
TONINELLI LUCIO MARIO	A
BONICELLI ANTONIA (ETTA)	A
TAGLIAFERRI ELISA	A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SAIA LEANDRA il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Orru' Pietro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 24-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Fontana Federica

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 24-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Fontana Federica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «Chi inquina paga »;

Richiamate altresì:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Tenuto conto che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano Finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente Territoriale competente (EGATO) e approvato da ARERA;

Viste:

- La Deliberazione n. 363/2021/R/Rif con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuto (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;

- La determinazione 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021;

Considerato che all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif dispone che:

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;

- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune non è istituito ed operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che le funzioni di Ente territoriale competente sono svolte dall'Amministrazione;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 28 del 30.08.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrebbero adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dallo Schema 1 così come previsto nella Tabella di cui all'Art. 3.1 del TQRIF, allegato A, alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18.01.2022;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

- Gestito in economia per l'attività di spazzamento strada e l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza;

- Gestito in forma associata mediante contratto stipulato in data 31 ottobre 2014, Dalla Comunità Montana di Scalve per conto dei quattro Comuni Scalvini con G. Eco srl per il servizio di igiene ambientale;

Preso atto che il Piano Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'Art. 27 MTR-2 ammonta a € 108.560,00;

Evidenziato, quindi, che:

- Per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'Art. 1.4. della Determinazione ARERA 4



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

novembre 2021, n. 2/DRIF/R lo stesso ammonta complessivamente a € 191.586,26;

- Ai sensi dell'Art. 7.3 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif il Piano Economico Finanziario è corredato delle informazioni e atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare:

- ✓ Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il Report di validazione redatto e sottoscritto dal Vice Segretario ai sensi dell'Art.19 dell'MTR – 2 Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, allegato alla presente;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;*

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Visto l'allegato Piano Economico finanziario 2022-2025 elaborato in conformità alle previsioni di cui all'Art. 27 MTR-2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MRT-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 Mrt-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella Relazione di Accompagno;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato l'Art. 1, comma 653, della legge 147/2013 in base al quale "...a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune può avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013 il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il D.P.R. del 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Visto il Piano Finanziario relativo al servizio di Gestione dei rifiuti urbani anno 2022 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 181.586,26 così ripartiti:

COSTI FISSI € 101.931,94

COSTI VARIABILI € 89.654,32

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base a criteri razionali, considerando l'equivalenza tariffa rifiuti=costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e per differenza stata calcolata l'incidenza, per cui:

- 79,81% a carico delle utenze domestiche;
- 20,19% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che nell'anno 2022 l'Ente si è avvalso della facoltà di ridurre i limiti minimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura del 50% del loro ammontare per le utenze non domestiche dalla tariffa 2.16 alla 2.20;

Visto l'Art. 28 del regolamento TARI si stabiliscono le seguenti scadenze per il versamento:

- ✓ Prima rata scadenza 31.07.2022
- ✓ Seconda rata scadenza 01.12.2022

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (KA, KB, KC, KD) della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2022, relativa alle utenze domestiche e non domestiche come da Piano finanziario relativo alla servizio di gestione dei rifiuti urbano anno 2022 allegato;

Dato atto del rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'Art. 4 MTR-2;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento del Consigliere delegato al bilancio Sig. Magri, il quale illustra l'argomento in oggetto;

Tutto ciò premesso;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di approvare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 -2025, allegato con i relativi atti necessari alla validazione e la validazione stessa, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 specificate nell'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di approvare la scadenza della prima rata il 31.07.2022 e seconda il 01.12.2022;
- 5) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione 363/2021/R/Rif il Piano Economico Finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 6) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Orru' Pietro

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-06-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2022 al 29-06-2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 15-06-2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO SALVATORE

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vilminore di Scalve, li 15-06-2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO SALVATORE